

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, FILIPPINI GIOVANNA, DIGNANI GRIMALDI, NICOLINI,
MIGLIASSO, PETROCELLI, CHERCHI**

Presentata il 5 agosto 1987

Istituzione di un osservatorio permanente statistico
sulla congiuntura turistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, sia nella relazione che nell'articolato, il progetto n. 4186 presentato il 18 novembre 1986 dal gruppo comunista, il cui esame è stato interrotto per lo scioglimento anticipato delle Camere. È noto a tutti il rilievo che le attività turistiche hanno nell'economia complessiva del paese. Questo rilievo può essere riassunto in questi dati: 60.000 miliardi di giro di affari, 13.000 miliardi di saldo attivo per ciò che riguarda la bilancia valutaria del turismo, circa 3.000.000 occupati nel settore. Questo per l'oggi.

Per il futuro stime e proiezioni attendibili danno il settore in continuo sviluppo. Proprio per questo non è possibile pensare che, essendo già l'Italia la massima potenza turistica mondiale dopo gli Stati Uniti, niente sia da fare e debba essere lasciato libero corso agli eventi,

come se lo sviluppo del turismo nel nostro Paese dovesse continuare ad essere una sorta di « diritto » acquisito. Al contrario, la forte concorrenza di paesi come, ad esempio, la Jugoslavia, la Spagna e la Grecia, tanto per rimanere nell'ambito europeo, ma altri ve ne sono anche in altri continenti, rende necessario migliorare e sviluppare il settore turistico, dotare l'Italia di strumenti e strutture adeguate, all'avanguardia, in modo da stare sui mercati turistici internazionali con il massimo della nostra professionalità.

I soggetti che si occupano del turismo, siano essi persone fisiche, enti privati o pubblici, debbono, per operare, avere dati certi e tempestivamente forniti. Tempestività che non può essere certo garantita da un sistema di rilevazione-dati vecchio di 60 anni e soggetto ad una lunga catena di successivi passaggi. Basterebbe pensare che la redazione definitiva dei

dati sul movimento turistico è oggi soggetta ai seguenti passaggi, ognuno dei quali comporta una serie di elaborazioni:

1) registrazione del cliente da parte dell'esercente, prima sul suo registro e poi sui modelli ENIT/ISTAT;

2) trasmissione dei modelli stessi all'autorità competente: Pubblica sicurezza e centro di raccolta locale: Azienda di soggiorno, e/o EPT/APT ovvero Comune;

3) trasferimento dei dati dai modelli ENIT/ISTAT (giornalieri) a tavole di spoglio mensili, con relative operazioni di calcolo per esercizio e nazionalità;

4) trasferimento ulteriore dei dati prodotti da ogni singola località alla città (EPT/APT) capoluogo di provincia, e loro aggregazione per provincia;

5) trasferimento ed ulteriore aggregazione dei dati, sintetici ed analitici, dalle province all'Istituto centrale di statistica, al Ministero del turismo e spettacolo ed all'ENIT.

In ogni modo in primo luogo è necessario fornire a tutti informazioni di tipo statistico, desunte e studiate con metodo statistico.

L'informazione statistica esistente, pur avendo requisiti di buona qualità descrittiva ed analitica ed arricchendosi mediante l'uso combinato di diverse fonti, ha il limite di osservare il fenomeno dal punto di vista dell'evoluzione storica.

D'altra parte, negli ultimi tempi, la domanda di informazioni statistiche in materia di turismo si è fatta più esigente e si è andata concentrando sugli aspetti del fenomeno che meglio danno la misura dell'andamento della congiuntura turistica.

Ed è proprio su questi aspetti che le informazioni sono più carenti. È importante, invece, creare uno strumento che sia in grado di dare una conoscenza molto tempestiva dello svolgersi dei fenomeni turistici.

Tutti coloro che si occupano di turismo hanno bisogno, con rapidità, di elementi di giudizio utili ad adattare la loro

attività agli andamenti del mercato turistico.

Il Ministero del turismo e spettacolo ha necessità di fronteggiare rapidamente le evenienze incombenti, di valutare con immediatezza le conseguenze di alcune misure di politica economica e monetaria, di predisporre interventi che possano riequilibrare eventuali situazioni di difficoltà.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), che si occupa della promozione turistica all'estero, deve avere la possibilità di verificare velocemente i risultati delle proprie iniziative e deve essere guidato nell'impostazione delle proprie attività.

Le regioni, che, ai sensi della legge quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), hanno compiti primari di programmazione e legislazione, debbono essere messe in grado di svolgere nel miglior modo le funzioni di coordinamento che loro competono.

Anche gli operatori del settore: albergatori, agenti di viaggio, vettori, gestori di pubblici esercizi, eccetera, hanno necessità di programmare meglio e per tempo, tenendo conto delle variazioni della domanda e dell'offerta turistica, la loro attività commerciale.

Ad esigenze così sentite non può venire a mancare una risposta pronta e coerente.

Si può e si deve istituire un osservatorio statistico permanente sulla congiuntura turistica, in grado di fornire tempestivamente dati e valutazioni sulle principali variabili statistiche che descrivono l'andamento del fenomeno nel breve periodo.

Si tratta di reimpostare la produzione statistica sul turismo in modo da realizzare una più rapida utilizzazione delle informazioni attualmente già prodotte e un arricchimento delle informazioni stesse, secondo un disegno atto a fornire indicatori nell'evoluzione del fenomeno turismo, in funzione delle nuove esigenze emergenti.

Un'operazione del genere, piuttosto impegnativa e complessa, abbisogna, pertanto, di essere affidata a chi già da

molti anni si occupa di statistica a livello professionale e scientifico, in modo da non disperdere il patrimonio di conoscenze finora acquisite e di poter costruire su solide basi un nuovo e più avanzato sistema informativo-turistico che risponda alle esigenze sopra descritte.

L'ISTAT è l'Ente che, per i suoi fini istituzionali e per gli studi formulati, ap-

pare il più idoneo per impostare e gestire il nuovo osservatorio permanente statistico sulla congiuntura turistica.

Pertanto, il Ministero del turismo e spettacolo potrà stipulare una convenzione con l'ISTAT per disciplinare le modalità di realizzazione e gestione di tale osservatorio, da sviluppare sulla base dei criteri sopra descritti.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'osservatorio permanente statistico sulla congiuntura turistica.

2. Scopo dell'osservatorio è quello di dare informazioni turistiche tempestive, valide e complete sullo svolgersi dei fenomeni rilevanti al fine di conoscere l'andamento della congiuntura turistica interna ed internazionale e di fornire informazioni e dati sulle principali variabili statistiche che descrivono l'andamento dei fenomeni turistici.

ART. 2.

1. Il Ministro del turismo e spettacolo, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stipulare con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT), una convenzione in base alla quale l'ISTAT provvede a realizzare, gestire e sviluppare l'osservatorio permanente sulla congiuntura turistica.

ART. 3.

1. Il decreto di cui all'articolo 2, per l'approvazione della disciplina ivi prevista, deve prevedere che l'osservatorio sia realizzato in modo da:

a) poter dare informazioni sulle tendenze nazionali ed internazionali, informazioni valide e tempestive per tutti gli ambienti interessati a conoscere lo stato del turismo;

b) poter essere sviluppato ed ampliato con criterio modulare secondo le necessità;

c) essere orientato in modo particolare verso un'analisi dei fenomeni a livello regionale, avvalendosi a questo

scopo di ogni possibile rapporto con le regioni e i loro eventuali istituti;

d) essere prodotto al minor costo, assicurando il maggior vantaggio complessivo;

e) essere realizzato in un arco di tempo ragionevolmente breve;

f) disporre di varianti allo schema originario che ne assicurino la massima flessibilità e adattabilità.

2. Lo schema di convenzione è presentato, per la parte relativa alla definizione della quantità e della qualità dei flussi informativi, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere non vincolante entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 4.

1. All'ISTAT è erogata, per l'esecuzione dei compiti indicati nell'articolo 2, la somma annuale di lire un miliardo rivalutabile annualmente in sede di legge finanziaria con le procedure di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Presidenza del Consiglio dei ministri - istituzione dell'agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei Paesi a regime dittatoriale ».